

deliberazione n. 139

APPROVAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
DEL BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA-CONCA (PAI)
LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ARTICOLO 19

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 14 LUGLIO 2004, N. 195

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 139/04, a iniziativa della Giunta regionale "Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca (PAI). Legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 19" dando la parola ai Consiglieri Roberto

Tontini e Ottavio Brini relatori della quarta Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.l. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la l.r. 25 maggio 1999, n. 13 concernente "Disciplina regionale della difesa del suolo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 183;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio lavori pubblici e urbanistica, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della l.r. 13/1999, il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca (PAI) costituito dai seguenti elaborati:

a) **relazione articolata in quattro elaborati:**

- Relazione;
- Tavola 0 - Rete idrografica, limiti amministrativi e aree naturali (scala 1:100.000);
- Allegato 1 - Inventario e censimento dei dissesti;
- Allegato 2 - Aree in dissesto oggetto di perimetrazioni (schede descrittive e

planimetrie con perimetrazioni - scale 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000);

b) **elaborati grafici di analisi:**

- Tavv. 1.1 ... 1.6 - Inventario dei dissesti (scala 1:25.000);
- Tavv. 2.1 ... 2.6 - Censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare (scala 1:25.000);
- Tavv. 3.1 ... 3.3 - Calanchi;
- Allegato 3 - Atlante esondabilità attuale e rischio attuale (scala 1:5.000, 1:10.000 su base CTR);

c) **elaborati grafici relativi agli "interventi programmati e modalità di gestione":**

- Tavv. 4.1 ... 4.6 - Quadro generale del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (scala 1:25.000);
- Allegato 4A - Atlante fasce fluviali e interventi previsti (scala 1:5.000, 1:10.000 su base CTR);
- Allegato 4B - Atlante fasce fluviali e interventi previsti (scala 1:5.000, 1:10.000 su base ortofoto AIMA);

d) **norme di Piano;**

- 2) di stabilire che la pubblicazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino del Marecchia-Conca avvenga, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 17/2003, con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione nel b.u.r., in forma cartacea, del presente atto e dell'avviso del deposito di cui alla successiva lettera b);
 - b) deposito degli elaborati tecnici e delle cartografie presso il servizio lavori pubblici e presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino regionale, nonché presso l'Autorità interregionale di bacino del Marecchia-Conca;
- 3) di dichiarare decadute, a far data dall'approvazione del presente atto, le disposizioni di cui al punto 5 della delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di bacino del Marecchia-Conca 30 marzo 2004, n. 2, della cui adozione è stato dato avviso nel b.u.r. n. 40 del 22 aprile 2004.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Sandro Donati

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Fabrizio Grandinetti


AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO MARECCHIA – CONCA

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 17 comma 6 - ter, Legge 3 agosto 1998 n. 267
modificata con Legge 13 luglio 1999 n. 226, Legge 11 dicembre 2000 n. 365

Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 14 luglio 2004

NORME DI PIANO



INDICE

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| art.1 - Leggi di riferimento | 1 |
| art. 2 - Ambito territoriale di riferimento | 1 |
| art. 3 - Raccordo del <i>Piano Stralcio</i> con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione | 2 |
| art. 4 - Elaborati del <i>Piano Stralcio</i> | 3 |
| art. 5 - Attuazione del <i>Piano Stralcio</i> | 3 |
| art. 6 - Varianti e aggiornamenti al <i>Piano Stralcio</i> | 4 |
| | |
| TITOLO II - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI | 6 |
| art. 7 - Finalità del <i>Piano Stralcio delle fasce fluviali</i> | 6 |
| art. 8 – Alvei | 6 |
| art. 9 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua: <i>a)</i> fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; <i>b)</i> fasce ripariali; <i>c)</i> fasce arginali | 9 |
| art. 10 - Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni | 12 |
| art. 11 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale | 13 |
| art. 12 - Aree demaniali | 14 |
| art. 12 bis - Attività di estrazione di materiali litoidi | 15 |
| | |
| TITOLO III - PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE IN CONDIZIONE DI DISSESTO | 16 |
| art. 13 - Finalità del <i>Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto</i> | 16 |
| art. 14 - Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto | 16 |
| art. 15 - Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di fenomeni di crollo | 19 |
| art. 16 - Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti | 21 |

| | |
|--|-----------|
| art. 17 - Aree in dissesto da assoggettare a verifica | 23 |
| art. 18 - Interventi per la mitigazione del rischio per instabilità dei versanti | 25 |
| NOTE | 27 |
| TITOLO I - Riferimenti normativi | 27 |
| TITOLO II - Riferimenti normativi | 29 |
| TITOLO III - Riferimenti normativi | 32 |
| TABELLE | 33 |
| Tab. 1 – Elenco delle azioni per l’attenuazione del rischio idraulico (vd. Allegato 4A) | 33 |
| Tab. 2 – Elenco delle azioni per l’attenuazione del rischio per instabilità dei versanti (vd. Allegato 2) | 36 |

Autorità di bacino Interregionale Marecchia-Conca
Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico

NORME DI PIANO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art.1

Leggi di riferimento

1. Il *Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico* (di seguito *Piano Stralcio*), redatto ai sensi del comma *6-ter* dell'art. 17 della L. n.183/89 ^(a), riguarda il settore funzionale della pericolosità e del rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 1 del DL 180/98 ^(b) e dall'art. 1 del DL 279/2000 ^(c).
2. Il *Piano Stralcio*, nell'ambito del settore funzionale di competenza, persegue le finalità dell'art. 3 della L. n.183/89 ^(d), con particolare riferimento ai contenuti delle lett. *b), c), d), f), l), m)*, dell'art. 17 della medesima legge ^(e).

art. 2

Ambito territoriale di riferimento

1. Il *Piano Stralcio* ha come ambito territoriale di riferimento il bacino interregionale del Marecchia-Conca. All'interno di questo ambito territoriale sono individuate le aree di pericolosità idraulica (alvei, fasce fluviali interessabili da esondazioni) e di pericolosità per instabilità dei versanti (aree in dissesto e suscettibili di dissesto), le aree con elementi in situazioni di rischio idraulico o per instabilità dei versanti (agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture) e le aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico o del rischio per instabilità dei versanti. Attraverso l'individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione, viene definita nelle sue linee generali l'ossatura dell'assetto idrogeologico del bacino, come prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di bacino.
2. In rapporto ai due distinti ambiti territoriali della rete idrografica e relative fasce di esondazione e delle aree di pericolosità per instabilità dei versanti, il *Piano stralcio* è articolato in *Piano Stralcio delle fasce fluviali* (TIT. II) e *Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto* (TIT. III).

art. 3

Raccordo del Piano stralcio con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione

1. Per garantire l'interazione tra l'approfondimento conoscitivo della pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio, e per garantire l'integrazione tra gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e il controllo delle emergenze, le autorità competenti procedono:
 - a) al coordinamento con il *Piano Stralcio* degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e degli altri strumenti settoriali elencati all'art 17, comma 4, della L.183/89, entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione del *Piano Stralcio* ^(f), e degli strumenti urbanistici entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione sui Bollettini Ufficiali dell'approvazione del *Piano stralcio* ^(g).
 - b) alla predisposizione o all'aggiornamento dei piani di emergenza della protezione civile, di cui all'art. 1, comma 4, del DL 180/98, entro il termine di sei mesi dalla data della adozione del *Piano Stralcio* ^(h).
2. Le aree individuate dal *Piano Stralcio* come aree di pericolosità idraulica o per instabilità dei versanti, come aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, non costituiscono zone urbanistiche ma ambiti territoriali per i quali gli strumenti di pianificazione e programmazione devono prevedere l'applicazione delle disposizioni del *Piano Stralcio*, all'interno del quadro più generale di definizione degli usi e delle trasformazioni di competenza dei suddetti strumenti ⁽ⁱ⁾.
3. I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali possono specificare e articolare i contenuti del PAI ai sensi dell'art.57 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 ^(l) e delle relative disposizioni regionali di attuazione qualora esistenti ^(m). I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela del territorio non inferiore a quello del PAI, basato su un quadro conoscitivo non meno aggiornato e non meno di dettaglio.
4. Nelle aree elencate al precedente comma 2, gli interventi di trasformazione del suolo in quanto incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio, se non regolamentati da leggi statali o regionali, sono sottoposti a controllo urbanistico ai sensi dell'art. 80 del DPR 616/77 ⁽ⁿ⁾ e assentiti dall'autorità comunale, se conformi alle disposizioni del *Piano Stralcio*, con apposito titolo ^(o) rilasciato gratuitamente.
5. Le prescrizioni di altri strumenti di pianificazione e programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente piano.

art. 4
Elaborati del Piano Stralcio

1. Il *Piano Stralcio* è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione articolata in quattro elaborati:

- Relazione
- Tavola 0 - Rete idrografica, limiti amministrativi e aree naturali (scala 1:100.000)
- Allegato 1 - Inventario e censimento dei dissesti
- Allegato 2 - Aree in dissesto oggetto di perimetrazioni (schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000)

b) Elaborati grafici di analisi:

- Tavv. 1.1, ..., 1.6 - Inventario dei dissesti (scala 1:25.000)
- Tavv. 2.1, ..., 2.6 - Censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare (scala 1:25.000)
- Tavv. 3.1, 3.2, 3.3 - Calanchi
- Allegato 3 - Atlante esondabilità attuale e rischio attuale (scala 1:5.000, 1:10.000 su base CTR)

c) Elaborati grafici relativi agli ‘interventi programmati e modalità di gestione’:

- Tavv. 4.1, ..., 4.6 - Quadro generale del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000)
- Allegato 4A - Atlante fasce fluviali e interventi previsti (scala 1:5.000, 1:10.000 su base CTR)
- Allegato 4B - Atlante fasce fluviali e interventi previsti (scala 1:10.000 su base ortofoto AIMA)

d) Norme di Piano

2. Gli elaborati di cui alla lett. c), vanno periodicamente aggiornati con delibera del Comitato Istituzionale per registrare la realizzazione degli interventi dei *Programmi triennali di intervento* di cui al comma 1 del successivo art.5 e le conseguenti modifiche alle situazioni di pericolosità e di rischio, e per registrare gli aggiornamenti di cui al comma 2 del successivo art.6.

art. 5
Attuazione del Piano Stralcio

1. Il *Piano Stralcio*, successivamente alla sua approvazione secondo la procedura stabilita dal combinato disposto degli artt. 19, L. 183/89 ^(p) e 1 *bis*, L. 365/00 ^(q), viene attuato attraverso i *Programmi triennali di intervento* di cui agli artt. 21, 22 e 23 della L. 183/89.

2. Le *Direttive* dell’Autorità di Bacino previste dal *Piano Stralcio* deliberate dal Comitato Istituzionale riguardano gli approfondimenti che in modo processuale concorrono a definire la regolamentazione relativa all’assetto idrogeologico del bacino.
3. Le disposizioni del *Piano Stralcio* approvato contenute nelle “*Prescrizioni*” degli artt. 8, 9, 14, 15, 16, 17, e le disposizione del comma 3, lett.a1) dell’art.11, nonché le disposizioni degli artt. 12 e 12bis, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.183/89 hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, e producono effetto sospensivo nei confronti delle previsioni urbanistiche in contrasto con le prescrizioni suddette fino alla data dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.17, comma 6, della L.183/89.
4. I progetti relativi alla realizzazione di interventi subordinati, secondo le disposizioni delle presenti norme, al *parere vincolante* dell’Autorità di Bacino, vengono trasmessi all’Autorità di Bacino che entro 30 giorni può richiedere integrazioni o modifiche. Il parere, espresso con atto del Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico, viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di ricevimento del progetto, salvo integrazioni; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

art. 6

Varianti e aggiornamenti al *Piano Stralcio*

1. Le varianti al *Piano Stralcio* conseguenti a richieste di modifiche, supportate da adeguati elementi conoscitivi, presentate dalle Autorità competenti riguardanti interventi suscettibili di produrre effetti rilevanti sulle strategie di piano, seguono la procedura stabilita dall’art. 19 della L 183/89.
2. Il *Piano Stralcio* é periodicamente aggiornato attraverso il recepimento:
 - a) della individuazione degli alvei non definiti graficamente nelle tavole del *Piano Stralcio* approvato, effettuata secondo le disposizioni del comma 1 del successivo art. 8;
 - b) della classificazione delle “*aree in dissesto da assoggettare a verifica*” individuate nelle tavole del *Piano Stralcio* approvato, effettuata dalle Province attraverso i PTCP ai sensi del comma 3 del precedente art.3, o dai Comuni attraverso gli strumenti urbanistici (cfr. comma 3 del successivo art.17);
 - c) delle riduzioni delle aree inondabili conseguenti alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico (cfr. comma 4.1 lett.e del successivo art.9) previsti dal *Piano Stralcio*;

Tali aggiornamenti sono recepiti nel *Piano Stralcio* con delibera del Comitato Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico.

3. Gli aggiornamenti delle *Perimetrazioni* di cui all'Allegato 2 – “Aree in dissesto oggetto di perimetrazione” e delle aree classificate a pericolosità molto elevata ed elevata, assoggettate ai successivi artt. 14, 15 e 16, a seguito dell'attività di verifica di cui al successivo art. 17, sono adottati, sulla base di proposte supportate da studi e monitoraggi eseguiti secondo i criteri utilizzati per la predisposizione del presente *Piano Stralcio* presentate dagli Enti territorialmente competenti e previo parere del Comitato Tecnico, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, con delibera del Comitato Istituzionale.

La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni, le Province ed i Comuni interessati.

Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate.

TITOLO II
PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

art. 7

Finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali

1. Le finalità del *Piano Stralcio delle fasce fluviali* sono:

- a) la individuazione degli alvei e delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno di 500 anni dei principali corsi d'acqua del bacino interregionale del Marecchia-Conca: *Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena e Tavollo* nei tratti idraulicamente più significativi;
- b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento e/o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;
- c) la definizione di una politica di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi generali relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di interventi specifici, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire e risolvere le situazioni a rischio.

art. 8

Alvei

1. **Definizione:** ai fini della applicazione delle norme del presente *Piano Stralcio*, per *alvei* si intendono le parti di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque, delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'*alveo* tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimenti storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimenti attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.

L'*alveo* dei tratti idraulicamente più significativi dei principali corsi d'acqua (*Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena, Tavollo*) è individuato graficamente nelle tavole del *Piano Stralcio* (tavv. 4.1 ... 4.6 e Allegato 4).

Per i tratti dei principali corsi d'acqua non ancora individuati graficamente e per i corrispondenti rami del reticolo idrografico considerati fino a tre numeri d'ordine inferiore, l'*alveo* è individuato graficamente dalle autorità

competenti o, in assenza, dagli strumenti urbanistici, all'atto del coordinamento con il *Piano Stralcio* di cui al precedente art.3, sulla base della ricognizione dello stato di fatto e acquisito il parere dell'Autorità di Bacino. L'individuazione dell'alveo é effettuata con il criterio morfologico secondo la definizione del presente articolo, o, nei casi in cui il criterio morfologico non sia utilizzabile, attraverso l'individuazione delle aree interessate da portate con tempi di ritorno di 3 – 5 anni.

Gli *alvei* così individuati rientrano tra gli aggiornamenti del *Piano Stralcio* di cui al comma 2 del precedente art.6.

L' Autorità di Bacino, con le Autorità competenti, provvederà all'individuazione del reticolo idrografico non ricompreso nelle disposizioni del presente *Piano Stralcio*.

2. **Ruolo e funzioni:** l'*alveo* é destinato al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua, ed é luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione e mantenimento di specifici ecosistemi acquatici).
3. **Modalità di gestione:** la gestione degli *alvei* deve essere finalizzata esclusivamente al mantenimento o al ripristino della funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della qualità ambientale del corpo idrico. Sono funzionali al raggiungimento di questi obbiettivi le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero (taglio selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse specificità degli alvei, sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti nelle situazioni di sovralluvionamento come individuati dall'Autorità di bacino al successivo art. 12bis);
 - b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico (cfr. art. 1, comma 5, DL n.180/98) (a);
 - c) interventi di sistemazione dell'alveo;
 - d) interventi di rinaturalizzazione di tratti artificializzati.

Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le trasformazioni morfologiche che non siano connesse a interventi idraulici, le colture agricole, le attività zootecniche, le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano opere idrauliche, le discariche, gli impianti di trattamento delle acque reflue, le attività estrattive. Non é compatibile con l'alta pericolosità degli *alvei* ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi; campeggi).

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal *Piano Stralcio* (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4) e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino é subordinata al *parere*

vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del *Piano Stralcio* e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino.

4. **Prescrizioni:** gli *alvei*, sia quelli individuati graficamente dal presente *Piano stralcio* sia quelli individuati a seguito delle disposizioni del precedente comma 1, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti, per gli alvei già individuati dal presente piano, dalla data di entrata in vigore del *Piano Stralcio*:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura;

b) sono fatti salvi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) del precedente comma 3, gli interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 22 del D.Lgs 152/99 (b) e del *Piano di tutela delle acque* di cui all'art.44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento, che non determinino rischio idraulico. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del *Piano Stralcio* e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino.

c) per i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale presenti negli *alvei*, individuati nell'Allegato 3, in situazione di rischio idraulico molto elevato, vanno consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione; sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale.

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

5. **Direttive:** l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del *Piano Stralcio*, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche *Direttive* riguardanti:

- disposizioni in merito agli interventi di manutenzione e di sistemazione degli alvei, secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;
- disposizioni relative alla regolamentazione delle derivazioni di acque pubbliche finalizzata a garantire il mantenimento del minimo deflusso

vitale nei corpi idrici (art. 22, D.Lgs 152/99) (b), in coerenza con le prescrizioni del *Piano di tutela delle acque* di cui all'art.44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore;

- criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;
- definizione dei parametri necessari all'implementazione di modelli idraulici;

art. 9

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua:

- a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni**
- b) fasce ripariali**
- c) fasce arginali**

1. Definizioni:

a) *le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni* sono le parti di territorio, esterne all'alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità idraulica *molto elevata* (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni) o *elevata* (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni) (rif. Allegato 3).

Nelle tavole di piano (rif. Allegato 4) sono individuate, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del *Piano Stralcio* e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal *Piano Stralcio*;

b) *le fasce ripariali* sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;

c) *le fasce arginali* sono le fasce di territorio adiacenti all'alveo (individuato ai sensi del comma 1 del precedente art.8) nei tratti arginati, comprensive dell'argine e delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio dell'argine;

Le fasce di cui alle lett. a) b) e c) sono in genere parzialmente sovrapposte.

2. **Ruolo e funzioni:** le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l'ambito naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del

rischio idraulico previsti dal *Piano Stralcio*, costituiscono l'ambito territoriale che il *Piano di Bacino* destina al deflusso delle piene.

L'ambito spaziale costituito dalla fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all'interno dei singoli sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale.

3. **Modalità di gestione:** gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, sono:

a) interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico:

a1) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni : modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal *Piano Stralcio* (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4).

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal *Piano Stralcio* e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*.

a2) nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904 e dal Titolo VI del RD 368/1904.

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal *Piano Stralcio* e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al *parere vincolante* dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del *Piano Stralcio* e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di Bacino.

In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei luoghi.

b) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

b1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea “con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità” (art. 41, commi 1 e 2 del DL n.152/99) (c), ferme restando le

disposizioni del Capo VII del RD 523/1904 e del Titolo VI del RD 368/1904;

b2) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.

4. **Prescrizioni:** *le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:*

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;
- b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;
- c) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale realizzati in conformità della normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, a opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98

e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;

- d) Nelle aree esterne alle *fasce ripariali e arginali* che successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal *Piano Stralcio* non risulteranno più inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, possono essere consentiti, a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza, modesti ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi manufatti edilizi strettamente funzionali all'attività agricola non altrimenti localizzabili, purché le superfici agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento.
- e) successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal *Piano Stralcio*, e alla conseguente modifica delle fasce inondabili certificata dall'autorità idraulica competente, il *Piano Stralcio* viene aggiornato con il recepimento della modifica attraverso la procedura del comma 2 del precedente art. 6. Conseguentemente all'aggiornamento del *Piano Stralcio* nelle aree non più ricomprese nelle fasce inondabili, ed esterne alle *fasce ripariali e arginali*, decadono le limitazioni elencate alle precedenti lett.re a) e d).

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

5. **Direttive:** l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del *Piano Stralcio*, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche *Direttive* riguardanti:
- disposizioni in merito alla costituzione, conservazione e gestione della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce ripariali e in merito a interventi di sistemazione del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;
 - criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;

art. 10

Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni

1. **Definizione:** le *fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni* sono le parti di territorio, individuate nelle tavole di piano (tavv. 4.1 ... 4.6, Allegati 3 e 4),

esterne alle fasce di cui comma 1, lett. a) del precedente art. 9, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno di 500 anni.

2. **Prescrizioni:** le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni sono individuate ai fini della predisposizione, da parte degli organi della protezione civile, dei piani di emergenza di cui alla L.225/92 e alle leggi regionali, relativi alle aree che presentano potenziali situazioni di rischio idraulico. La regolamentazione delle attività e degli interventi edilizi in queste fasce, in assenza di limitazioni di altro tipo, attiene agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

art. 11

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale

1. Ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell'ambito territoriale di riferimento e del mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale, il *Piano Stralcio* prevede interventi puntuali, direttamente correlati alle situazioni in atto, e interventi diffusi, atemporali, relativi all'intero bacino.
2. Gli interventi puntuali, distinti in: *interventi strutturali (opere di regimazione idraulica e di difesa idraulica, interventi di adeguamento delle infrastrutture di attraversamento, interventi di rinaturalizzazione; interventi manutentivi con carattere di urgenza)* e *misure di tipo non strutturale (misure di allarme)*, sono localizzati nelle tavole di piano (Allegato 4) e descritti nella tab. 1 delle presenti Norme. Le aree destinate alle *opere di regimazione idraulica e di difesa idraulica* vanno salvaguardate dagli strumenti urbanistici comunali per il recepimento delle opere indicate. L'attuazione degli interventi, secondo le priorità rapportate ai diversi gradi di rischio, avviene attraverso i *Programmi triennali di intervento* di cui agli artt. 21, 22 e 23 della L.183/89 ^(a); tali *Programmi triennali di intervento* devono includere anche uno specifico programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive della morfologia dei corsi d'acqua, dei caratteri biologici e dell'andamento del trasporto solido, questi ultimi letti in rapporto alle caratteristiche pedologiche e di utilizzo dei bacini di riferimento dei corsi d'acqua. Le richieste di finanziamento saranno attivate sulla base dei *Programmi di triennali intervento* e delle priorità da questi individuate.
3. Gli interventi diffusi riguardano:
 - a) il controllo della quantità delle acque meteoriche che vengono fatte defluire nei corsi d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici generali devono prevedere che:
 - a1) negli interventi attuabili attraverso piani urbanistici attuativi, venga effettuata la raccolta delle acque meteoriche in invasi di laminazione con capacità pari ad almeno 350 mc per ogni ettaro di superficie

impermeabilizzata; gli invasi di laminazione possono avere capacità inferiore, o possono non essere previsti, se il loro dimensionamento viene verificato da apposito studio che documenti le modalità di smaltimento delle acque meteoriche in rapporto alle caratteristiche e alla capacità di smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici ricettori;

- a2) negli interventi in zona agricola relativi a drenaggi tubolari interrati in sostituzione della rete scolante superficiale, vengano realizzati invasi con capacità corrispondente al volume della rete scolante eliminata, per garantire la permanenza di acqua di superficie nel territorio agricolo;

Il rilascio graduale delle acque degli invasi nei corsi d'acqua riceventi, finalizzato a compensare la diminuzione del tempo di corrivazione e l'incremento di apporto d'acqua, dovrà avvenire con modalità concordate con l'Autorità idraulica responsabile del corso d'acqua ricevente;

- a) il controllo della qualità delle acque reflue urbane che vengono fatte defluire nei corsi d'acqua; a tal fine va effettuato l'adeguamento a quanto disposto dall'art. 31 - *Scarichi in acque superficiali* (e) e dall'art. 32 - *Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili* del D.Lgs n.152/99 (f), ricadendo i tratti di 10 km dalla linea di costa dei corsi d'acqua a questa afferenti nelle "aree sensibili" elencate all'art. 18, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs (g);
- b) il controllo dell'apporto idrico e solido che perviene nei corsi d'acqua dai versanti collinari e montani; a tal fine vanno programmati e realizzati gli interventi strutturali areali (idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione) riguardanti i versanti con fenomeni di dissesto idrogeologico comportanti significative ricadute sulle dinamiche fluviali;
- c) il controllo dei volumi d'acqua esondabili; a tal fine va attuato un programma di interventi manutentivi relativi sia agli alvei che alle opere idrauliche che assicurino il regolare deflusso, senza intralci, delle acque e, conseguentemente, il non ampliamento delle aree nelle quali è prevista l'esondazione;

art. 12

Aree demaniali

1. Le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell'art.41, comma 3, del D.Lgs 152/99 (h), per garantire le finalità del comma 1 del citato articolo, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), della L.394/91, la concessione è gratuita.

- 1.bis Nel territorio regionale delle Marche le aree demaniali possono essere date in concessione, oltre che per gli scopi di cui al comma 1, anche per usi diversi se compatibili con il regime delle acque e non costituenti ostacolo al deflusso idrico, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. La sdemanializzazione é consentita solo per i beni immobili rientranti, alla data di adozione del *Piano Stralcio*, in parti di territorio fortemente antropizzate che hanno perso ogni valenza ambientale e paesaggistica e per le quali non siano realizzabili interventi di ripristino o recupero ambientale o utilizzabili per la realizzazione di parchi fluviali.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della L. n. 37/94, non possono, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D.Lgs 152/99 ⁽ⁱ⁾, essere oggetto di sdemanializzazione.

art. 12 bis

Attività di estrazione di materiali litoidi

1. Nel bacino interregionale del Marecchia-Conca é vietata l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei, come definiti all'art.8, e dalle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, come definite all'art.9, nonché dalle aree del demanio idrico.
2. Tale disposizione non si applica:
 - a) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'ufficiosità dei canali di scarico e del volume utile di invaso previsto nel progetto dell'opera; le asportazioni di materiali litoidi sono subordinate al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme. per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;
 - b) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e di sistemazione idraulica che rientrino nei programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21, 22 e 23 della L.183/89 e nei programmi di cui alle leggi regionali di settore;
 - c) al prelievo manuale di selci per il recupero di pavimentazioni nei centri storici e di edifici monumentali, richiesto sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli Enti competenti indicante i quantitativi occorrenti ed il sito del prelievo.

TITOLO III
PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE IN CONDIZIONE DI
DISSESTO

art. 13

Finalità del Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto

1. Le finalità del *Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto* sono:

- a) l'individuazione dei dissesti in atto e potenziali;
- b) la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;
- c) la definizione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio di abitati o infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto e delle politiche insediative rapportate alla pericolosità per instabilità dei versanti.

art. 14

Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto

1. **Definizione:** vengono qualificate come *Aree a rischio molto elevato (Zona 1) per dissesti dovuti a fenomeni in atto* le aree descritte e perimetrate come “Zona 1” nell’Allegato 2 della Relazione (zone di frana attiva comprensive delle zone in movimento e delle zone che presentano alta probabilità di coinvolgimento in tempi brevi; zone di frane intermittenti con tempi di ritorno stagionali o annuali) nonché individuate nelle tavole del *Piano Stralcio* (rif. tavv. 4.1 ... 4.6);
vengono qualificate come *Aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto* i calanchi individuati nelle tavole del *Piano Stralcio* (rif. tavv. 4.1 ... 4.6) e le aree, rientranti tra le aree qualificate dal *Piano Stralcio* come “*Aree in dissesto da assoggettare a verifica*”, che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità molto elevato per dissesti dovuti a fenomeni in atto.
2. **Modalità di gestione:** ai fini della tutela dell’ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle *Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti*

a fenomeni in atto, rapportata ai caratteri specifici delle diverse situazioni territoriali, si attua con le seguenti modalità:

- a) interventi strutturali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto in atto preferibilmente con i criteri della ingegneria naturalistica; interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde; sistemazione a verde con associazioni vegetali autoctone, con esclusione delle lavorazioni agricole;
- b) nelle aree individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come aree caratterizzate da emergenze e particolarità geomorfologiche, vegetazionali o paesaggistiche, o caratterizzate da dissesti significativi in rapida evoluzione che non interessano né direttamente né indirettamente insediamenti o infrastrutture: assenza di interventi antropici, allo scopo di favorire il naturale processo evolutivo dei versanti, connesso a specifici caratteri geolitologici e per questo funzionale alla conservazione di particolari lineamenti ambientali-paesaggistici o al ripascimento degli alvei fluviali; interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde, opere di consolidamento dei versanti a basso impatto ambientale, se necessari per preservare i caratteri geomorfologici, le associazioni vegetali o i lineamenti paesaggistici oggetto di tutela;

3. Prescrizioni: le *Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto* sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del *Piano Stralcio* per le aree individuate come tali nelle tavole del *Piano Stralcio*:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. d) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi o di nuove infrastrutture, né usi che aumentino il numero delle persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento; relativamente agli edifici esistenti possono consentire solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e interventi a tutela della pubblica incolumità;
- b) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del *Piano Stralcio*, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, le infrastrutture e i fabbricati realizzati in conformità alla normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità,

non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, a opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98 (a) e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;

- c) sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 2 e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e a infrastrutture viarie esistenti. La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle infrastrutture che portino alla mitigazione del rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che dimostri la mitigazione del rischio ed é subordinato al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;
- d) nei centri abitati, o parte di essi, ricadenti nelle *Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto*, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L. 441/87) per la loro attuazione, possono consentire esclusivamente:
- interventi di consolidamento e di stabilizzazione dei dissesti: interventi previsti o confermati dal *Piano Stralcio* - vedi tab.2 delle presenti Norme -, oppure previsti successivamente all'entrata in vigore del *Piano Stralcio*, sulla base di specifiche verifiche geologiche, e sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi del comma 2 del successivo art.18;
 - interventi volti alla conservazione degli edifici o finalizzati a ridurre la vulnerabilità e interventi a tutela della pubblica incolumità;
 - interventi volti alla conservazione del tessuto urbano ed edilizio esistente, senza aumenti di volume salvo adeguamenti igienico-sanitari, oltre agli interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
 - usi compatibili con il grado di vulnerabilità dei singoli edifici e con la loro accessibilità all'interno del tessuto urbano,
- e) per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del *Piano Stralcio*, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti nonché le relative perimetrazioni;

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma², costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

4. **Direttive:** l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89 (b), specifiche *Direttive* riguardanti:
- i criteri progettuali negli interventi di difesa del suolo.

art. 15

Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo

1. **Definizione:** vengono qualificate come *Aree a rischio molto elevato (Zona 3) in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo* le aree, descritte e perimetrare come "Zona 3" nell'Allegato 2 della Relazione e individuate nelle tavole del Piano Stralcio (rif. tavv. 4.1 ... 4.6); vengono qualificate come *Aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo* quelle aree, rientranti tra le aree qualificate dal Piano Stralcio come "Aree in dissesto da assoggettare a verifica", che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità molto elevato in quanto di possibile influenza di frane di crollo.
2. **Prescrizioni:** le *Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo* sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:
 - a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. d) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi né usi che aumentino il numero delle persone esposte al rischio; relativamente agli edifici esistenti possono consentire solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e interventi a tutela della pubblica incolumità;
 - b) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, le infrastrutture e i fabbricati realizzati in conformità alla

normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, ad opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98 (a) e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;

- c) sono fatti salvi gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e a infrastrutture viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative. La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle infrastrutture che portino alla minimizzazione del rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che dimostri la minimizzazione del rischio ed è subordinato al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;
- d) negli abitati, o parte di essi, ricadenti nelle *Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo*, per i quali sono previsti dal *Piano Stralcio* opere attive e difese passive (rif. tavv. 4.1 ... 4.6, Allegato 2 e tab. 2 delle presenti Norme), preliminarmente alla realizzazione degli interventi previsti possono essere consentiti solo gli interventi di cui alle precedenti lett. a) e c); successivamente alla realizzazione di tali interventi i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L. 441/87) per la loro attuazione, possono consentire interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari degli edifici esistenti ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, ampliamenti relativi a servizi e accessori della residenza, e interventi relativi a nuove opere di urbanizzazione.
- e) per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del *Piano Stralcio*, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti nonché le relative perimetrazioni;

Le misure di tutela vincolanti costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

art. 16

Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti

1. **Definizione:** vengono qualificate come *Aree a rischio elevato (Zona 2) per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti* le aree descritte e perimetrare come “Zona 2” nell’Allegato 2 della Relazione (aree adiacenti ad aree in dissesto che possono essere interessate da possibile espansione del fenomeno franoso; aree nelle quali possono riattivarsi dissesti quiescenti) e individuate nelle tavole del *Piano Stralcio* (rif. tavv. 4.1 ... 4.6);
vengono qualificate come *Aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti* quelle aree, rientranti tra le aree qualificate dal *Piano Stralcio* come “*Aree in dissesto da assoggettare a verifica*”, che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità elevato connesso alla possibile evoluzione di fenomeni franosi o alla riattivazione di frane quiescenti.
2. **Modalità di gestione:** ai fini della tutela dell’ambiente, della conservazione del suolo e della tutela dai rischi di dissesto e di erosione, la gestione delle *Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti* si basa sui seguenti tipi di intervento:
 - a) regimazione delle acque superficiali e profonde; opere di consolidamento dei versanti, preferibilmente con i criteri della ingegneria naturalistica, in particolare negli ambiti di interesse paesaggistico-ambientale;
 - b) mantenimento delle formazioni boschive o arbustive; mantenimento degli elementi arborei o arbustivi isolati, siepi, filari; incentivazione alla diffusione spontanea di specie autoctone;
 - c) mantenimento e diffusione dai prati montani e prati-pascoli; conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi; controllo della profondità massima delle lavorazioni agricole in rapporto alla estensione delle superfici, alla natura dei terreni e alle pendenze dei versanti; divieto delle lavorazioni agricole nelle scarpate (e idonea fascia di rispetto) adiacenti alle infrastrutture viarie e ai corsi d’acqua; divieto di lavorazioni agricole nei suoli con pendenza superiore al 30%, fatte salve le sistemazioni esistenti a terrazzi o ciglioni;

Gli interventi elencati alle lett. a), b), c), vanno utilizzati come mezzi operativi per l'attuazione di programmi organici di gestione del territorio, finalizzati alla tutela dei caratteri specifici dei diversi ambiti.

3. Prescrizioni: le *Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti* sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti, per le aree individuate come tali nelle tavole del *Piano Stralcio*, dalla data di entrata in vigore del *Piano stralcio*:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. c) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, fatta eccezione per servizi agricoli di modeste dimensioni, né usi che aumentino il numero delle persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento; relativamente agli edifici esistenti possono consentire interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e modesti ampliamenti di servizi agricoli, oltre che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
- b) sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 2, gli interventi relativi ad attrezzature e impianti pubblici essenziali e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche o viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative; la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;
- c) nei centri abitati, o parti di essi, ricadenti nelle *Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti*, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L. 441/87) per la loro attuazione, possono consentire interventi di conservazione e per adeguamenti igienico-sanitari degli edifici esistenti, ampliamenti degli edifici esistenti, interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione, interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico, interventi di nuova

urbanizzazione limitatamente a quelli previsti da strumenti urbanistici attuativi vigenti o adottati alla data di adozione del *Progetto di Piano Stralcio*.

Gli interventi di nuova costruzione e di nuova urbanizzazione consentiti devono essere preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento (o già previsti dal presente *Piano Stralcio* - vedi tab.2 delle presenti Norme -, oppure previsti successivamente all'entrata in vigore del *Piano Stralcio*, sulla base di specifiche verifiche geologiche, e approvati dall'Autorità di bacino ai sensi del comma 2 del successivo art.18), che comportino la mitigazione della pericolosità e la compatibilità degli interventi.

Gli interventi devono essere realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità: esclusione di movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica; canalizzazione delle acque meteoriche; reti acquedottistiche e fognarie a perfetta tenuta; rispetto delle norme sismiche nelle aree ricadenti in zona sismica, previo approfondimento dell'interazione tra i caratteri litologici dell'area e le sollecitazioni sismiche;

- d) per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del *Piano Stralcio*, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti e le relative perimetrazioni;

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 2, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

4. **Direttive:** l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del *Piano Stralcio*, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89 (b), specifiche *Direttive* riguardanti:
- disposizioni in merito alle lavorazioni agricole e al dimensionamento delle fasce non coltivabili di rispetto delle scarpate stradali o adiacenti a corsi d'acqua;
 - disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle analisi geologiche;

art. 17

Aree in dissesto da assoggettare a verifica

1. **Definizione:** vengono definite come *aree in dissesto da assoggettare a verifica* le aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e di instabilità, attivi o quiescenti, individuati nelle tavole del *Piano Stralcio* (rif. tavv. 4.1 ... 4.6), da assoggettare a specifica ricognizione e verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto.

2. **Modalità di gestione;** ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle *aree in dissesto da assoggettare a verifica*, fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 14 per le aree con fenomeni di dissesto attivi, e attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 16 per le aree con fenomeni di dissesto quiescenti.
3. **Prescrizioni:**
 - a) gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e loro varianti che vengono adottati dopo l'entrata in vigore del *Piano Stralcio* effettuano la ricognizione delle *Aree in dissesto da assoggettare a verifica* con la seguente procedura:
 - redazione di uno studio geologico-geomorfologico dettagliato riguardante l'intera area in dissesto da assoggettare a verifica con approfondimenti geognostici e geotecnici (sondaggi, prove di laboratorio, verifiche di stabilità, ecc...), completi di eventuali esiti di monitoraggi, sull'area interessata dalle previsioni di trasformazione edilizia e/o urbanistica opportunamente estesa anche alle aree limitrofe;
 - trasmissione all'Autorità di Bacino della proposta, adottata dal Consiglio Comunale, conseguente allo studio effettuato, di eventuale perimetrazione e classificazione del dissesto secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16;
 - espressione del *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*;
 - recepimento della perimetrazione nel *Piano Stralcio* secondo quanto disposto al comma 2 del precedente art.6;

Le zone così perimetrate sono assoggettate alle prescrizioni dei precedenti artt. 14, 15 e 16, fermo restando che per le aree per le quali vengono riscontrati livelli di pericolosità moderata o media gli strumenti urbanistici e territoriali devono rispettare le disposizioni del DM LLPP 11 marzo 1988.

Per le parti di territorio interessate da fenomeni di dissesto da assoggettare a verifica, destinate dallo strumento urbanistico in formazione ad usi agricoli, per le quali il medesimo strumento non ha effettuato le ricognizioni relative ai dissesti, il medesimo strumento deve disporre che la domanda del titolo abilitativo per un intervento di trasformazione edilizia sia corredata da uno studio geologico-geotecnico, redatto secondo il D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, riguardante le aree del fenomeno franoso coinvolte dall'intervento ed un significativo intorno, con conseguente classificazione secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16 o esclusione dalla classificazione; le risultanze dello studio geologico-geotecnico e la proposta di eventuale classificazione o di esclusione dalla classificazione, successivamente all'adozione in Consiglio comunale, vanno trasmesse all'Autorità di Bacino per il recepimento nel *Piano Stralcio* con la procedura del comma 2 del precedente art. 6.

b) nel caso di strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti o adottati alla data di adozione del *Progetto di Piano Stralcio*, nei quali siano previsti interventi di trasformazione che interferiscono con *aree in dissesto da assoggettare a verifica*, i Comuni trasmettono all'Autorità di Bacino le verifiche geologiche comprovanti la proposta di esclusione o la classificazione del dissesto secondo le definizioni degli artt. 14, 15, 16., deliberata dal Consiglio Comunale. Le zone così perimetrate sono assoggettate alle prescrizioni dei precedenti artt. 14, 15, 16, fermo restando che per le aree per le quali vengono riscontrati livelli di pericolosità moderata o media gli strumenti urbanistici e territoriali devono rispettare le disposizioni del DM LLPP 11 marzo 1988.

Gli interventi di trasformazione edilizia in zone a destinazione agricola ricadenti in *aree in dissesto da assoggettare a verifica* sono sottoposte alle stesse disposizioni della precedente lett. a).

Le perimetrazioni rientrano tra gli aggiornamenti periodici del *Piano Stralcio* di cui al comma 2 del precedente art. 6.

c) in assenza delle ricognizioni prescritte alle precedenti lett. a) e b), dalla data di entrata in vigore del *Piano Stralcio* i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3 bis, L. 441/87) per la loro attuazione, possono consentire solo gli interventi di cui al comma 3 lett. a) del precedente art.14 nelle aree con fenomeni di dissesto attivi, e gli interventi di cui al comma 3 lett. a) del precedente art. 16 nelle aree con fenomeni di dissesto quiescenti.

Sono fatti salvi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e a infrastrutture viarie esistenti; la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui all'art.5 delle presenti norme, per la verifica di compatibilità con le finalità del *Piano Stralcio*.

4. **Direttive:** l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del *Piano Stralcio*, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89 (b), emana specifiche *Direttive* riguardanti:

- i criteri con i quali effettuare la valutazione delle diverse classi di pericolosità dei dissesti di versante. In assenza della *Direttiva* viene applicata la metodologia per la valutazione della pericolosità esposta nella *Relazione* del presente *Piano Stralcio*;

art. 18

Interventi per la mitigazione del rischio per instabilità dei versanti

1. Ai fini della mitigazione del rischio per instabilità dei versanti nei centri abitati, o parti di essi, caratterizzate da livello di rischio elevato o molto elevato il *Piano Stralcio* prevede o conferma interventi puntuali (descritti

nell'All. 2 della Relazione e nella tab. 2 delle presenti Norme) direttamente correlati alle situazioni in atto. L'attuazione degli interventi, secondo le priorità rapportate ai diversi gradi di rischio, avviene attraverso i *Programmi triennali di intervento* di cui agli artt. 21, 22 e 23 della L.183/89 (c); tali *Programmi triennali di intervento* devono includere anche uno specifico programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive conseguenti agli interventi effettuati. Nei *Programmi triennali di intervento* vanno definiti gli ambiti relativi agli interventi necessari per la risoluzione dei dissesti, comprensivi sia degli abitati, o parti di abitati, da consolidare sia delle aree di versante a essi direttamente correlati.

2. Gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per instabilità dei versanti nelle aree urbanizzate non previsti dal *Piano Stralcio* e non inseriti nei programmi dell'Autorità di Bacino sono subordinati al *parere vincolante* dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 del precedente art.5, per la verifica di compatibilità dell'opera con le finalità del *Piano Stralcio*.

NOTE

TITOLO I

Riferimenti normativi:

(a) - 6-ter, art.17, L. 18 maggio 1989, n. 183, modificata dalla L. 7 agosto 1990, n. 253:

I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

(b) - “Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1998), recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"

(c) - “Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni in Legge 11 dicembre 2000, n. 365, (GU n. 288 del 11 dicembre 2000), recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali."

(d) - art. 3, L. 183/89:

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

- a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
 - b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
 - c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
 - d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
 - e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
 - f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
 - g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
 - h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
 - i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
 - l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
 - m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
 - n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
 - o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
 - p) il riordino del vincolo idrogeologico;
 - q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
 - b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

(e) - art. 17, comma 3, L. 183/89:

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

- a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1^o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
- c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

- d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie ordinarie di bilancio;
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

(f) - art. 17, comma 4, L. 183/89:

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984 ; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319 ; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497 (12/a), e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (12/a), convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

(g) - art. 17, comma 6, L. 183/89:

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

(h) - **art. 1, comma 4, "Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1998), recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania":**

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

(i) - sentenza del Corte cost. n. 85/90:

i piani di bacino "sono finalizzati alla conservazione dinamica del suolo attraverso l'imposizione di vincoli e di opere di carattere idraulico, idraulico agrario e forestale" "Come tali, essi non si svolgono attraverso misure o opere inerenti alle competenze urbanistiche o a quelle della protezione civile ovvero a quelle attinenti ad altre competenze regionali o provinciali, quali le cave e miniere, l'agricoltura o la tutela del paesaggio e dell'ambiente, anche se indubbiamente incidono o interferiscono nei confronti di ciascuna di queste attribuzioni".

(l) D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, art.57 "Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore"

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art.15 della legge 8 giugno 1990, n.142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1., i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

(m)- per la Regione Emilia Romagna: art. 21 della LR 20/2000

2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

(n) - **DPR 24 luglio 1977, n.616, art. 80:**

"Le funzioni amministrative relative alla materia 'urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente".

(o) - **sentenza Cass. pen. III 14 luglio-10 ottobre 1998, n. 2239:**

"Allorché spianamento, livellamento e disboscamento interessino, per la loro rilevanza, la conformazione del territorio che ne è soggetto, non è sufficiente addurre la futura destinazione agricola dell'area, ma occorre un preventivo controllo dell'autorità comunale, nelle forme della concessione urbanistica; concetto distinto da quello tradizionale di concessione edilizia, e ciò perché nel concetto di urbanistica di cui all'art. 80 DPR 24 luglio 1977 n. 616 rientrano l'assetto del territorio e l'utilizzazione del suolo, e non soltanto l'edilizia in senso stretto".

(p) - **art. 19, comma 6, L. 183/89:**

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

(q) - **art. 1 bis, L. 365/00:**

"Art. 1-bis. (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio). - 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n.

183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici".

TITOLO II

Riferimenti normativi:

(a) - **art. 1, comma 5, "Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1998), recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania":**

5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresì un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

(b) - **Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 integrato dal D.Lgs. 258/00:**

"Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258"

Art. 22. Pianificazione del bilancio idrico

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso

all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.

4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c), sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Riferimenti normativi art. 22.

(a) - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183, è il seguente:

Art. 3 (Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione). - 1. La attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in particolare:

a) - h) (Omissis).

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la pulizia delle acque;".

(b) il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è il seguente:

"Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico). - (Omissis).

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti sia a valle che oltre la linea di dispiuvio, le derivazioni, sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati".

(c) il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1984, n. 5, è il seguente:

4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

(c) - **art. 41, D.Lgs 152/99 integrato dal D.Lgs 258/00:**

Art. 41 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Riferimenti normativi:

(a) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904.

(d) - **artt. 21, 22, 23, L. 183/89 modificata dalla L. 253/90:**

Art. 21. I programmi di intervento

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
 - b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
 - c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
 - d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali (13/d).
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Art. 22. Adozione dei programmi

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
 2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.
 3. Alla adozione dei programmi di interventi nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
 4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
 5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
 6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.
- 6-bis.* Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 23. Attuazione degli interventi

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
 2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137 (15), e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
- 2-bis.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali (15/a).
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
 4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (16), ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
 5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

(e) - art. 31, D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 258/00:

Art. 31 Scarichi in acque superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti scadenze temporali:
 - a) entro il 31 dicembre 2000, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
 - b) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
 - c) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

(f) - art. 31, D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 258/00:

Art. 32 Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.

3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

(g) - art. 18 D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 258/00:

Art. 18 Aree sensibili

1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.

2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:

a) i laghi di cui all'allegato 6, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piailassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;

c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (a);

d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.

4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.

7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.

Riferimenti normativi art. 18:

(a) Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 è riportato nelle note all'art. 10.

(h) - comma 3, art. 41, D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 258/00:

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (b), la concessione è gratuita.

Riferimenti normativi:

(b) L'art. 3, comma 4, lettera c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "legge quadro sulle aree protette" pubblica nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 dicembre 1991, n. 292, è il seguente:

"Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 4. Il Comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a - b) (omissis);

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette".

(i) - comma 4, art. 41, D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 258/00:

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (c), non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Riferimenti normativi art. 41:

(c) La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 gennaio 1994, n. 14.

TITOLO III

Riferimenti normativi:

(a) - vedi *Riferimento normativo* (a) del Titolo II.

(b) - vedi *Riferimento normativo* (e) del Titolo II.

(c) - vedi *Riferimento normativo* (d) del Titolo II.

Tab. 1 Elenco delle azioni per l'attenuazione del rischio idraulico (vd. Allegato 4 *)

| Codice (*) | Corso d'acqua | Comune | Spon_da | Toponimo | Cause | Possibili azioni |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|---|--|
| Rete idrografica principale | | | | | | |
| 12MA_R3 | F.Marecchia | Novafeltria | Sx | Novafeltria | Zona golenale e sovralluvionamenti in alveo | Movimentazione del materiale d'alveo e difesa arginale protetta al piede nel tratto adiacente l'alveo attuale |
| 13MA_R4 | F.Marecchia | Novafeltria-Talamello | Sx | Insedimento produttivo di Talamello | Interessamento dell'area golenale e fenomeni di elevato sovralluvionamento in alveo | Incremento dell'efficienza idraulica mediante l'allontanamento dei depositi alluvionali e realizzazione di idonee arginature |
| 16MA_R3 | F.Marecchia | Rimini | Sx | Rimini – Stadio baseball | Insufficiente officiosità della sezione | Messa in sicurezza dell'area, previa analisi nel quadro più complessivo del nodo idraulico di Rimini |
| 18AU_R3 | T.Ausa | Rimini | Dx | Villaggio Primo Maggio | Zona golenale e attraversamento ciclopedonale inadeguato | Eliminazione passerella o suo adeguamento e protezione dell'area |
| 19AU_R4 | T.Ausa | Coriano | Dx | Cerasolo Ausa | Interessamento dell'area golenale e presenza di difese insufficienti | Adeguamento delle difese spondali, in riferimento alla funzione di contenimento dei livelli idrici; il nuovo attraversamento previsto, in sostituzione del guado attuale, dovrebbe risolvere le problematiche lato monte |
| 24MN_R4 | T.Marano | Rimini | Sx | Zona attravers. SP 31 Flaminia-Conca | Interessamento dell'area golenale e insufficienza delle arginature | Ringrosso e innalzamento delle arginature esistenti in sinistra idraulica a monte e a valle dell'attraversamento. |
| 25MN_R3 | T.Marano | Riccione | Dx | Zona periferica di Case del Molino | Insufficienza delle arginature | Risagomatura della difesa arginale esistente |
| 27MN_R4 | T.Marano | Riccione | Dx e sx | Zona "Ponte Marano" | Tratto d'alveo con arginature inesistenti o insufficienti | Risagomatura degli argini in destra e sinistra idraulica per un tratto di circa 150 m a valle dell'attraversamento ferroviario, fino all'altezza della passerella pedonale (esclusa), nonché di un breve tratto in sinistra idraulica a valle della passerella; nuova difesa spondale a valle del ponte della litoranea. |
| 29ME_R4 | T.Melo | Riccione | Sx | Case Fornace | Superamento delle arginature | Rinfianco in terra dei manufatti di contenimento in laterizio esistenti, nella parte interna, nonché loro rinforzo e innalzamento. |
| 31ME_R3 | T.Melo | Riccione | Dx | Guado di Via Venezia | Attravers. insufficiente e sezione idraulica ridotta | Rifacimento dell'attraversamento e adeguamento della sezione |

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

| Codice (*) | Corso d'acqua | Comune | Spon_ da | Toponimo | Cause | Possibili azioni |
|---|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|
| 33ME_R3 | T.Melo | Riccione | Dx | Zona Riccione – Riccione Alba | Sezione idraulica insufficiente | Chiusura di un varco sotto il ponte su Viale V. Emanuele, innalzamento del muro in c.a. a valle della linea FS e adeguamento del ponte stradale di Viale Rimini |
| 35CO_R3 | T.Conca | Sasso Feltrio | Dx | Molino Renzini | Sovralluvionamenti e danni alle difese attuali | Realizzazione di nuove difese a protezione dell'area |
| 44CO_R3 | T.Conca | Gemmano | Dx | Pedaneta | Arginatura mancante a tratti | Completamento e difesa delle arginature |
| 37CO_R3 | T.Conca | Monte Colombo | Sx | Case Acquaviva a valle di Taverna | Officiosità insufficiente e assenza di arginature | Ripristino continuità arginale a monte delle difese esistenti |
| 38CO_R3 | T.Conca | San Clemente | Sx | Zona prospiciente Casarola | Instabilità planimetrica dell'alveo ed erosioni | Realizzazione di difese spondali |
| 43VE_R2 | T.Ventena | Cattolica | Dx e Sx | Zona depuratore (Via S.Allende) | Insufficienza della sezione di deflusso | Adeguamento delle difese esistenti |
| Su 2US_R3 15MA_R3 30ME_R3 32ME_R3 34CO_R3 26MN_R2 sono inoltre consigliati interventi | | | | | | |
| Attraversamenti | | | | | | |
| 48MA_T5 | Marecchia | Rimini | - | Ponte FS FE-RA | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Da esaminare nell'analisi più generale del nodo idraulico di Rimini |
| 62AU_T5 | Ausa | Rimini | - | Passerella ped. vill.1°Maggio | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Eliminazione o adeguamento |
| 49MN_T5 | Marano | Coriano | - | Ponte di Via Fiume | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | E' previsto l'adeguamento delle arginature per fare fronte a livelli più consistenti connessi alla sua presenza |
| 50MN_T5 | Marano | Riccione | - | Ponte a S.Lorenzo in Strada | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Necessità di adeguamento |
| 59MN_T5 | Marano | Riccione | - | Ponte FS BO-AN | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Necessità di adeguamento, o in parziale alternativa, a monte della SS Adriatica, briglia selettiva per la vegetazione flottante |
| 51ME_T5 | Melo | Riccione – Coriano | - | Ponte di S.Andrea | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Necessità di adeguamento alle quote spondali |
| 52ME_T5 | Melo | Riccione | - | “Guado” di Via Venezia | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Necessità di adeguamento congiuntamente alla risagomatura del tratto |
| 63VE_T5 | Ventena | S.Giovanni in M. | - | Ponte di Via Veneto | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Necessità di adeguamento del ponte e riprofilatura della sezione a valle del ponte successivo (64VE_T5) |
| 64VE_T5 | Ventena | S. Giovanni in M. | - | Terzo ponte a S.Giovanni M. | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 50 anni | Necessità di adeguamento del ponte e di riprofilatura della sezione idraulica per un significativo tratto a valle del ponte |

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di Piano

| Codice (*) | Corso d'acqua | Comune | Spon_da | Toponimo | Cause | Possibili azioni |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|--|---|
| 56US_T2 | Uso | S.Arcangelo di R. | - | Ponte di Via Andrea Costa | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 200 anni | Per effetto della cassa di espansione in progetto intradosso non più raggiunto a 200 anni |
| 57US_T2 | Uso | S.Arcangelo di R. | - | Ponte FS BO-AN | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 200 anni | Per effetto della cassa di espansione in progetto intradosso non più raggiunto a 200 anni |
| 58MA_T2 | Marecchia | Rimini | - | Ponte FS BO-AN | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 200 anni | Da esaminare nell'analisi più generale del nodo idraulico di Rimini |
| 60ME_T2 | Melo | Riccione | - | Ponte di V.le Rimini | Tiranti idrici sull'impalcato a tempi di ritorno di 200 anni | Necessità di adeguamento alle quote spondali |
| Rete idrografica minore della pianura | | | | | | |
| 1 | Fosse Macanno e Rodella | Rimini | - | Tratti di foce | Officiosità insufficiente | Potenziamento degli scarichi a mare |
| 2 | Scolo Sortie (e Sacramora 1) | Rimini | - | A valle S.S. Adriatica e sulla costa | Officiosità insufficiente | Vasca di laminazione e adeguamento scarichi a mare |
| 3 | Fossa Brancona-Cavallaccio | Rimini | - | Circa 400 m a monte linea FS e verso valle | Officiosità insufficiente | Vasca di laminazione e adeguamento manufatti |
| 4 | Rio Agina | Misano A. | - | A monte autodromo | Officiosità insufficiente | Vasca di laminazione |
| 5 | Fossa Budriolo | Rimini | - | A monte Via Carpinello | Officiosità insufficiente | Vasca di laminazione |
| 6 | Fossa Taviolo | Gradara | - | Sottopassi autostrada di affluenti in sx | Officiosità insufficiente nelle tombinature | Adeguamento tombinature |
| Criticità non puntuali | | | | | | |
| MA_A | F.Marecchia | Vari | - | - | Sovralluvion. a monte, erosione di fondo nel tratto intermedio, scarso apporto solido a mare | Studio di dettaglio per il riequilibrio delle condizioni di trasporto solido |
| MA_B | F.Marecchia | Rimini | - | Rimini | Rischio idraulico per il nodo di Rimini | Studio di dettaglio per la valutazione dell'opportunità di una cassa di laminazione a monte di Rimini |
| AU_A | T.Ausa | Rimini | - | Rimini | Lungo tratto canalizzato alla periferia ovest di Rimini | Analisi degli interventi proponibili per una parziale rinaturalizzazione del tratto, compatibilmente con la sicurezza idraulica |
| CO_A | T.Conca | Vari | - | - | Sovralluvionamenti a monte | Azioni di movimentazione e/o allontanamento degli inerti in corrispondenza dei tratti prospicienti aree con insediamenti |
| CO_B | T.Conca | Misano A. – S.Giovanni in Marignano | - | Invaso del Conca | Scarso apporto solido alla costa | Studio relativo alla opportunità e alle modalità di ripristino del flusso solido verso la costa relativamente alla problematica dell'invaso esistente |
| US-MN-VE_A | T. Marano T. Uso T. Ventena | Vari | - | - | Tracimazione delle arginature classificate | Analisi della funzione dalle arginature classificate e delle fasce laterali tra arginatura e "versante" |

Tab.2 Elenco delle azioni per l'attenuazione del rischio legato ai dissesti sui versanti (vd. Allegato 2)

| <i>bacino Marecchia</i> | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Scheda N. | Comune | Località | Stato degli interventi | Possibili interventi o azioni di completamento/verifica/monitoraggio degli interventi da realizzare o da completare |
| 1 | Santarcangelo R. | Capoluogo | Parziali | Consolidamento delle cavità a maggiore pericolosità |
| 2 | Santarcangelo R. | Cappuccini | Assenti | Interventi di stabilizzazione del movimento superficiale e profondo |
| 3 | Sestino | Martigliano | Parziali | Stabilizzazione complessiva del corpo di frana per la messa in sicurezza dell'abitato |
| 4 | Badia Tedalda | Ponte Rofelle | Definitivi | Verifica efficacia dell'intervento realizzato |
| | | San Patrignano | Assenti | Consolidamento versante |
| 5 | Casteldecio | Schigno | Parziali | Consolidamento intero versante |
| 6 | Pennabilli | Capoluogo | Parziali | Stabilizzazione dei movimenti delle placche calcaree e miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti argillosi che circondano l'abitato |
| 7 | Pennabilli | Ca' Romano | Assenti | Opere per la riduzione dell'azione erosiva al piede della frana - studio sulla dinamica del fenomeno |
| 8 | S.Agata Feltria | Capoluogo | Parziali | Sistemazione di alcuni fossi, consolidamento del piede della frana e di alcune porzioni del versante. Verifica degli interventi già realizzati. |
| 9 | S.Agata Feltria | Casalecchio | Parziali | Interventi diffusi di carattere idraulico-forestale sul versante e opere di protezione al piede |
| 10 | S.Agata Feltria | San Donato | Definitivi | Monitoraggio in atto |
| 11 | S.Agata Feltria | Maiano | Definitivi | Verifica efficacia degli interventi |
| 12 | S.Agata Feltria | Sapigno Pietrabassa | Parziali | Completamento del consolidamento del versante a monte dell'abitato |
| 13 | S. Agata Feltria | Rocca Pratiffi | In fase di realizzazione | Consolidamento abitato e regimazione acque superficiali |
| 14 | S.Agata Feltria | Villa Pereto Fosso della Rocca | Assenti | Interventi diffusi di carattere idraulico-forestale su tutto il bacino |
| 15 | S.Agata Feltria | Petrella Guidi | Assenti | Studio sulla dinamica del fenomeno Interventi diffusi di carattere idraulico-forestale su tutto il bacino |
| 16 | Maiolo | Ca' Migliore | Assente | Consolidamento versante |
| 17 | Novafeltria | Bacino del Rio Rosso | Da realizzare | Sistemazione idraulica ultimo tratto del Rio Rosso Da prevedere: Interventi diffusi di carattere idraulico-forestale su tutto il bacino |
| 18 | Novafeltria | Perticara | Parziali | Messa in sicurezza della rupe con la realizzazione di opere attive e difese passive |
| 19 | Novafeltria | Sabbioni | In fase di realizzazione | Consolidamento del versante |
| 20 | Novafeltria | Sartiano | Definitivi | Consolidamento del versante |
| | | La Gaggia | Assenti | Sistemazione al piede del versante |
| 21 | Novafeltria | Torricella | Parziali | Verifica efficacia interventi realizzati per il consolidamento punti del versante a maggiore criticità. Interventi diffusi di carattere idraulico-forestale su tutto il versante |
| | | Ca' del Vento | Assenti | Sistemazione idraulica ultimo tratto di un rio |
| 22 | Novafeltria | Libiano | In fase di realizzazione | Regimazione acque superficiali e sotterranee e consolidamento cinta murarie |
| 23 | Novafeltria | Ca' Gianessi | Parziali | Interventi di carattere idraulico-forestale su tutto il versante |
| 24 | Talamello | Campiano | In fase di realizzazione | Sistemazione idraulica parte terminale del Rio |
| | | | Assenti | Sistemazione idraulica altro rio e interventi diffusi di carattere idraulico-forestale su tutto il bacino |

| <i>bacino Marecchia</i> | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Scheda N. | Comune | Località | Stato degli interventi | Possibili interventi o azioni di completamento/verifica/monitoraggio degli interventi da realizzare o da completare |
| 25 | Talamello | Ca' Francescone | Assenti | Studio propedeutico alla definizione delle opere per il consolidamento del versante |
| 26 | San Leo | Capoluogo Centro storico | Parziali | Consolidamento parete sottostante il ffrte rinascimentale Monitoraggio evoluzione fenomeno |
| 26 | San Leo | Capoluogo – Fosso Campone | Assenti | Sistemazione idraulica –forestale del bacino |
| 26 | San Leo | Capoluogo - Fosso Seripa | Parziali | Da completare la sistemazione idraulica –forestale del bacino |
| 27 | Verucchio | Capoluogo | Parziali | Consolidamento abitato mediante realizzazione di muri intirantati Monitoraggio evoluzione fenomeno |
| 28 | Torriana | Bacino del Rio Morgona | Da realizzare | Sistemazione idraulica –forestale del bacino e opere di sostegno a protezione delle strade Via Franzolini e Via Colombarina |
| 29 | Torriana | Pineta Montebello | Parziali | Sistemazione idraulica –forestale dei bacini e opere di sostegno a protezione della strada S.P. n. 120 |
| | | | | Completamento interventi di consolidamento |
| 30 | Torriana | Capoluogo | Definitivi | |

| <i>bacino Marano</i> | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Scheda N | Comune | Località | Stato degli interventi | Possibili interventi o azioni di completamento/verifica/monitoraggio interventi realizzati |
| 31 | Montescudo | Capoluogo | Da realizzare | Consolidamento versante zona prospiciente la strada Sistemazione idraulica –forestale del bacino |
| 32 | Coriano | Cerasolo | Da realizzare | Esecuzione di una palificata a sostegno delle abitazioni e consolidamento del versante tramite opere di regimazione acque superficiali e sotterranee |

| Bacino Conca | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Scheda N | Comune | Località | Stato degli interventi | Possibili interventi o azioni di completamento/verifica/monitoraggio interventi realizzati |
| 33 | Montecopiolo | Villagrande | Da realizzare | Consolidamento parete e realizzazione di opere attive e difese passive a salvaguardia dell'abitato Installazione strumentazione di monitoraggio e indagine per completare lo studio del quadro fessurativo di tutta la parete |
| 34 | Monte Cerignone | Capoluogo | Parziali | Consolidamento porzione di parete sovrastante l'abitato Da estendere ad un'altra porzione di parete |
| 35 | Montegrimano | Capoluogo | Da realizzare | Consolidamento centro abitato I° stralcio Monitoraggio evoluzione dissesto (realizzati per 880 ml) |
| 36 | Montegrimano | Savignano | Parziali | Consolidamento versante e opere idrauliche di regimazione acque superficiali esecutivo |
| 37 | Mercatino C. | Trebbio | Parziali | Consolidamento intero versante |
| 38 | Sassofeltrio | Capoluogo | | Consolidamento versante e opere idrauliche di regimazione acque superficiali – studio stabilità rupi rocciose |
| 39 | Montefiore C. | Capoluogo | Parziali | Necessità di indagini suppletive |

| bacino Tavollo | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|
| Scheda N | Comune | Località | Stato degli interventi | Possibili interventi o azioni di completamento/verifica/monitoraggio interventi realizzati |
| 40 | Tavullia | Capoluogo | Parziali | Da approfondire la delimitazione fenomeno |
| 40 | Tavullia | Cimitero | In fase di esecuzione | Consolidamento cimitero |

| falesia Gabicce-Pesaro | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------------------|---|
| Scheda N. | Comune | Località | Stato degli interventi | Possibili interventi o azioni di completamento/verifica/monitoraggio interventi realizzati |
| 41 | Gabicce Mare | Gabicce Monte | Parziali | Consolidamento centro abitato e falesia |
| 42 | Pesaro | Fiorenzuola Schiena del Diavolo Casteldimezzo | Parziali | Consolidamento altre porzioni della falesia |